



COMUNE DI TAGLIO DI PO

(PROVINCIA DI ROVIGO)

Comune del Parco Regionale Veneto del Delta del Po



REGOLAMENTO DEL DISTRETTO DI PROTEZIONE CIVILE RO2

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 21/04/2017

PREMESSO che

La L.R. n. 11/01 all'art. 107 comma 1 lettera a) prevede che la Provincia suddivida il proprio territorio in ambiti territoriali omogenei sui quali organizzare attività di prevenzione, di concorso all'intervento di emergenza, di formazione del volontariato e di informazione alla popolazione;

Con Deliberazione di Consiglio provinciale n. 179/39216 del 13/07/2010 è stato approvato la schema di convenzione tra tutti i Comuni del Polesine e la Provincia di Rovigo per la gestione dell'attività in materia di Protezione Civile, che opera in base al principio della sussidiarietà, sottoscritta il 11/05/2012 con decorrenza 11/05/2012 per cinque anni;

La Giunta Regionale del Veneto con deliberazione n. 506 del 18.02.2005, successivamente modificata con deliberazione n. 3936 del 12.12.2006 ha individuato i distretti di protezione civile e antincendio boschivo per orientare l'attività di programmazione delle risorse, l'organizzazione logistico-operativa e migliorare l'integrazione tra istituzioni e volontariato di Protezione Civile e AIB;

CONSIDERATO che

Il territorio della Provincia di Rovigo è suddiviso in 6 (sei) distretti.

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Costituzione

È costituito il Distretto di Protezione Civile denominato RO2 composto dai Comuni di Ariano nel Polesine, Corbola, Porto Tolle e Taglio di Po, di cui Taglio di Po capofila del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile Isola di Ariano, comprendente Ariano nel Polesine e Corbola come da Statuto del Gruppo Intercomunale che ne disciplina il funzionamento.

Il Distretto ha sede legale presso il Municipio del Comune di Porto Tolle, Piazza Ciceruacchio 9 e la sede operativa presso la sede del Gruppo Intercomunale Volontari di Protezione Civile "Isola di Ariano", Via Trieste 46, Taglio di Po.

Il codice fiscale è quello del Comune di Porto Tolle (00201720299).

Può istituire sedi e sessioni staccate nell'ambito dello stesso distretto, al fine di migliorare l'efficienza dell'intervento in emergenza.

La durata del distretto è illimitata, fatte salve modifiche attuate dalla Regione del Veneto con specifiche disposizioni.

Art. 2 - Obiettivi del Distretto

Il Distretto si propone gli scopi di:

individuare sul territorio spazi in cui razionalizzare la disponibilità di mezzi e attrezzature;

favorire eventuali accordi tra i Comuni all'interno del distretto per una gestione coordinata delle attività di Protezione Civile;

consentire una più efficace gestione locale dell'emergenza di tipo a), di cui alla Legge n.225/1992 con l'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi urgenti a fronteggiare l'emergenza, di cui all'art. 108 D. Lvo 112/1998;

coordinare la presenza del volontariato di Protezione Civile con gli altri organi di Protezione Civile per fronteggiare l'emergenza o per prevenire l'insorgenza di gravi danni all'incolumità delle persone e beni pubblici e privati, nel rispetto del ruolo di ciascun soggetto;

consentire una efficace partecipazione alla colonna mobile provinciale e regionale.

Art. 3 - Mutuo Soccorso

In caso di emergenza nei territori contermini i Comuni che fanno parte del distretto sono tenuti ad attività di mutuo soccorso attraverso la messa a disposizione in via temporanea quanto meno dei mezzi ed attrezzature concesse in comodato d'uso dalla Provincia e attraverso la disponibilità all'impiego dei propri volontari anche negli altri Comuni del distretto secondo le opportune procedure di attivazione, fatte salve priorità di intervento in sede locale.

ORGANI SOCIALI

Art. 4 - Organi del Distretto

Sono organi del Distretto

- il Comitato dei Sindaci;
- il Sindaco del Comune capofila di distretto;
- il Comitato dei Coordinatori;
- il Coordinatore operativo;
- l'Assemblea dei volontari.

Art. 5 - Comitato dei Sindaci

Il Comitato dei Sindaci è costituito dai Sindaci (o loro delegati) dei Comuni del Distretto.¹ Partecipa, inoltre, al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo il Coordinatore operativo del distretto.

Compete al Comitato dei Sindaci:

- definire le politiche del distretto promuovendo attività e iniziative volte a migliorare l'organizzazione e la cultura della protezione civile sul territorio;
- nominare un proprio presidente ed un vicepresidente, con nomina a tempo indeterminato fino alla scadenza dei relativi mandati di Sindaco, nonché concordare la funzione di Comune referente;
- nominare il Segretario (eventualmente il Segretario/Tesoriere)² che può essere scelto anche tra le persone non componenti il Comitato dei Sindaci;
- ratificare nella prima seduta successiva i provvedimenti adottati dal Presidente referente per motivi di necessità e urgenza;
- determinare entro il 31 ottobre di ciascun anno il contributo relativo all'esercizio finanziario successivo di ciascun Comune costituente il distretto nella misura proporzionale al numero degli abitanti presenti alla data del provvedimento quantificando la quota pro capite.

Il Presidente (o il Vicepresidente in sua assenza) convoca e presiede il Comitato dei Sindaci:

- Almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- Quando lo richieda almeno un membro del Comitato;
- Quando lo richieda la Provincia.

Di norma la convocazione, qualora non rivesta carattere di urgenza, avviene entro 20 giorni dalla richiesta.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse per conoscenza alla Provincia che, se opportuno o richiesto, può partecipare al Comitato con una propria

¹ In caso di presenza di Unioni di Comuni, di norma il presidente dell'Unione è un Sindaco e quindi già presente come membro del Comitato. In tal caso partecipa nella duplice veste di Sindaco di un Comune e di Presidente. Sarebbe tuttavia inopportuno che in caso di Unione non fossero presenti i Sindaci ma solo il Presidente in quanto se si possono delegare le funzioni amministrative è presumibile non siano delegabili quelle di ufficiale di governo e quindi di "autorità di protezione civile sul territorio".

² (di norma il Responsabile dell'Ufficio Protezione Civile del Comune capofila)

rappresentanza.

Art. 6- Comune capofila

Il Comune individuato come capofila dal Comitato dei Sindaci svolge la funzione di riferimento amministrativo per il Distretto.

Potrà essere individuato tra i Comuni referenti di gruppo.

Spetta al Comune referente mettere a disposizione del Distretto un ufficio di segreteria con funzione di raccordo tra i Comuni del Distretto stesso e verso le altre amministrazioni, in particolare la Provincia, per tutte le attività che sono proprie del Distretto.

In particolare spetta alla segreteria del Distretto:

- Individuare gli spazi per le riunioni degli organi del distretto;

- Predisporre e trasmettere le convocazioni per le riunioni degli organi del Distretto;

- Verbalizzare le riunioni del Comitato dei Sindaci;

- Trasmettere ai singoli Comuni le comunicazioni indirizzate al Distretto e viceversa;

- Effettuare gli adempimenti di sua pertinenza conseguenti alle decisioni del Comitato dei Sindaci;

- Coordinare gli altri Comuni in caso di emergenze che interessano il distretto, chiedendo l'attivazione del volontariato di Protezione Civile presente nel distretto;

- In caso di emergenze che interessano altri distretti, garantire il coordinamento del volontariato del proprio distretto se viene richiesto un supporto logistico-operativo da parte della Provincia;

- In caso di emergenze a scala sovra-distrettuale, garantire il coordinamento dei primi soccorsi nel proprio distretto e l'eventuale partecipazione a supporto della gestione dell'emergenza.

Art. 7 - Comitato dei Coordinatori

E' costituito dai coordinatori delle organizzazioni di volontariato di protezione civile, regolarmente eletti in base ai propri statuti comunali e intercomunali, e dai presidenti di quelle associazioni che, presenti sul territorio, effettuano per statuto attività prevalente di Protezione Civile.

Il comitato dei Coordinatori ha i seguenti compiti di indirizzo ed organizzativi:

- concordare l'attività formativa ed addestrativa comune ai Gruppi;

- individuare la capacità del distretto relativamente alla colonna mobile definendo, inoltre, la catena di chiamata per l'attivazione della colonna mobile;

- proporre iniziative utili ad una più efficace organizzazione della Protezione Civile ed alla diffusione della cultura di Protezione Civile sul territorio;

- propone al Comitato dei Sindaci le eventuali proposte di modifica allo Statuto, se avanzate da almeno la metà più uno dei componenti.

Il Comitato elegge tra i propri membri il coordinatore referente di distretto.

Il vice coordinatore di distretto viene eletto dal Comitato dei Coordinatori; in caso di rinuncia, dovrà essere nominato dal Coordinatore distrettuale tra i volontari di comprovata esperienza di protezione civile.

La carica ha durata di anni 2 (due), e può essere rinnovata.

Il Comitato individua inoltre un segretario che può essere scelto tra i membri del Comitato o essere individuato al di fuori dello stesso tra i volontari di protezione civile del distretto.

Il Coordinatore referente presiede il Comitato dei Coordinatori e l'Assemblea dei Volontari. Partecipa inoltre al Comitato dei Sindaci con compiti di raccordo e funge da punto di riferimento per le attività dei volontari organizzate dalla Provincia nel distretto.

Il Segretario verbalizza le sedute del Comitato e dell'Assemblea dei volontari e trasmette copia del verbale al Segretario del distretto per la trasmissione agli altri organi.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia che, se opportuno o richiesto, può partecipare al Comitato con una propria rappresentanza.

Art. 8 - L'Ufficio di Protezione Civile

Ogni Comune o Unione ha attivo un ufficio di Protezione Civile ed ha individuato un funzionario responsabile. Tale Ufficio ha il compito di seguire tutte le attività tecnico-amministrative del Comune o Unione tra cui la redazione e l'aggiornamento del piano comunale, il raccordo tra l'Amministrazione e l'eventuale Gruppo di volontariato. Tale Ufficio, in accordo con i rispettivi Uffici degli altri Comuni o Unioni, curerà l'aggiornamento dell'elenco delle risorse dei mezzi e materiali a disposizione del Comune per l'attività di Protezione Civile e fornirà copia di tale censimento a tutti i corrispondenti Uffici degli altri Comuni o Unioni. I responsabili dei citati Uffici avranno cura di raccordarsi tra loro per quanto opportuno anche dando vita ad incontri periodici o secondo necessità.

Art. 9 - Assemblea dei Volontari

E' costituita da tutti i volontari del distretto e può venire convocata su richiesta del Comitato dei coordinatori o del Comitato dei Sindaci o della Provincia ed è presieduta dal Coordinatore referente del Distretto.

Ogni aderente potrà farsi rappresentare da un altro aderente con delega scritta. Non si può rappresentare più di un aderente per ogni assemblea.

Le convocazioni ed il verbale delle sedute vengono trasmesse anche alla Provincia che, se opportuno o richiesto, può partecipare all'assemblea con una propria rappresentanza.

La convocazione è fatta in via ordinaria, per iscritto da parte del Coordinatore di Distretto ai Coordinatori dei Gruppi, presso le rispettive sedi almeno 10 (dieci) giorni prima, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta si renda necessario per le esigenze del distretto. A loro volta, i Coordinatori dei Gruppi dovranno comunicare la convocazione per iscritto ai singoli volontari almeno 5 (cinque) giorni prima della seduta. In caso di emergenze o particolari necessità, in via straordinaria, la convocazione potrà essere effettuata a mezzo telefono (seguendo la medesima catena di comunicazione Coordinatore di Distretto/Coordinatore di Gruppo/Volontari). Dovrà anche essere reso pubblico nelle sedi sociali, e dovrà contenere l'ordine del giorno.

L'Assemblea viene convocata per:

- raccogliere indicazioni e proposte sulla programmazione delle attività dei volontari del distretto;
- informare su ogni iniziativa ed evento che sia necessario o opportuno divulgare.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli iscritti alle organizzazioni del distretto, presenti in proprio o con esplicita delega scritta. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti in proprio con esplicita delega scritta. La seconda convocazione può aver luogo nello stesso giorno della prima, ad almeno un ora di tempo. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.

Art. 10 – Gratuità delle cariche

La cariche sociali sono gratuite, fatto salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, nell'interesse del distretto.

RISORSE IN DOTAZIONE

Art. 11 – Beni in dotazione

Il Distretto ha la disponibilità dei beni mobili e immobili di proprietà dei singoli Comuni costituenti il Distretto, il cui uso sarà opportunamente regolamentato, oppure dati in comodato d'uso ai singoli Comuni o Associazioni appartenenti al Distretto con la

destinazione d'uso di Protezione Civile.

Art. 12 – Fondi in dotazione

Il Distretto avrà la disponibilità dei fondi derivanti da:

- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di Enti e istituzioni pubbliche finalizzate al sostegno di specifiche e documentate attività di Protezione Civile;
- donazioni e lasciti testamentari non vincolati dall'incremento del patrimonio;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- rendite di beni mobili o immobili pervenuti al Distretto a qualunque titolo;
- contributi di ciascun Comune costituente il Distretto nella misura proporzionale al numero degli abitanti

I fondi sono gestiti dal Comune capofila attraverso uno specifico capitolo indicato in bilancio.

Il programma annuale delle attività con relativa previsione di spesa e utilizzo delle somme dovrà essere approvato entro il mese di ottobre di ogni anno dal Comitato dei Sindaci, su proposta del Comune capofila.

Il resoconto verrà presentato dal Comune capofila al Comitato dei Sindaci entro il mese di marzo di ogni anno.

In caso di scioglimento del distretto, le attrezzature ed i mezzi acquistati verranno distribuiti tra i gruppi di volontariato presenti nel distretto RO2 in proporzione ai fondi versati per l'acquisto.

NORME FINALI

Art. 13 – Regolamento e norme di rinvio

Il Distretto è disciplinato dal presente regolamento redatto nei limiti delle legislazioni Regionali e Statali in materia di Protezione Civile, oltre che dei principi generali dell'Ordinamento Giuridico.

Art. 14 – Modifiche al Regolamento

Il regolamento può essere modificato con deliberazione del Comitato dei Sindaci, anche su proposta del Comitato dei Coordinatori e con successiva approvazione dei rispettivi Consigli Comunali.

Le proposte di modifica al Regolamento possono essere presentate dal Comitato dei Coordinatori a maggioranza o da almeno la metà dei componenti del Comitato dei Sindaci.

Art. 15 – Norme di funzionamento

Le norme di funzionamento eventualmente predisposte dal Comitato dei Sindaci e proposte dal Comitato dei Coordinatori saranno rese note per mezzo di copia affissa nell'albo di ciascun Comune e inviate presso le sedi delle organizzazioni di volontariato di Protezione Civile.